

*Dipartimento Lavori Pubblici , Verde e Mobilità  
Direzione di Settore*

PG. N. : 645406/2024

**IL DIRETTORE**

**Premesso:**

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) e l'ozono (O<sub>3</sub>);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

**Visti**

-il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;

-il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

-la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici", art. 42 "Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria";

-la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 "Misure per il

miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;

-la Deliberazione di Giunta regionale n.745 del 16/05/2022 “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative” e la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 “Adesione al progetto Move-In di cui alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto”, con le quali la Regione ha aderito e avviato il servizio Move-In a decorrere dal 1/1/2023;

### **Visti in particolare:**

-l'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e delle zone di Pianura est e ovest nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo dal lunedì al venerdì, che stabilisce anche il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell'ambito della fruizione del servizio *Move-In* ;

-l'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo da parte dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e delle zone di Pianura est e ovest, se le previsioni modellistiche di qualità dell'aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;

-l'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi nel caso in cui si verificano 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, dandone comunicazione alla Regione, al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell'anno solare di riferimento;

### **Preso atto:**

-della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

### **Considerato:**

-che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla

sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;

-che le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltreché su area vasta data la componente sostanziale di inquinamento di fondo;

-che in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO<sub>2</sub>, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020 e nel 2022;

-con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 “Adesione al progetto Move-In” di cui alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto”, la regione ha descritto in dettaglio il servizio e in particolare ha precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza;

### **Preso atto altresì:**

-che l'art. 12 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, per i Comuni aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni dell'Agglomerato di Bologna e i Comuni volontari, l'applicazione di limitazioni alla circolazione emergenziali che trovano attuazione anche nelle domeniche ecologiche (4 domeniche al mese, con possibilità di sospensione dal 1° dicembre al 6 gennaio e nei giorni di festività);

-che l'art.12 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, popolazione residente;

### **Vista inoltre**

l'Ordinanza Sindacale pg n 609669/2024 con la quale il comune di Bologna ha stabilito di: consentire la circolazione nell'area soggetta alle limitazioni strutturali alla circolazione adottate con ordinanza sindacale in attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell'aria ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n.2127 del 05/12/2022;

**Ritenuto** necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata, che regola le nuove misure straordinarie previste nel periodo dal 01 Ottobre 2024 al 31 Marzo 2025;

### **Tenuto conto**

dell'adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni

della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative” attraverso l’istituzione dell’Ordinanza P.G. n 609669/2024.

**Premesso infine che** l’articolo 17 comma 1 e comma 2 delle norme tecniche di attuazione del PAIR 2030, in relazione al capitolo 11 della Relazione tecnica del PAIR 2030, prevede delle misure aggiuntive da adottare a livello locale, nel caso in cui si verificano 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio e ci sia il rischio di superare i 35 giorni entro la fine dell’anno e che, tra le misure elencate è prevista anche l’estensione temporanea di zone 30 nel territorio.

Si dà atto che, il Comune di Bologna ha istituito, dal 16 Gennaio 2024 in via permanente Zone 30; tale misura va intesa come misura aggiuntiva permanente che l’Amministrazione ha adottato a livello locale per contrastare il superamento del valore limite giornaliero di PM10.

Ai sensi degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

## **ORDINA**

**A) Su tutta l'area del centro abitato di "Bologna" dal 1 ottobre 2024 fino al 31 marzo 2025 compreso, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore seguenti:**

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei giorni festivi di venerdì 4 ottobre, venerdì 1 novembre, mercoledì 25 dicembre, giovedì 26 dicembre 2024, mercoledì 1 gennaio, lunedì 6 gennaio .

**B) Nelle domeniche ecologiche 6-13-20-27 ottobre, 3-10-17-24 novembre, 1-15-22-29 dicembre 2024, 5-12-19-26 gennaio, 2-9-16-23 febbraio, 2-9-16-23-30 marzo 2025, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell’area del centro abitato di Bologna, dei seguenti veicoli privati:**

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;

- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 715/2007\*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
- ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

**C) dal 1 ottobre 2024 al 31 marzo 2025 l'adozione delle seguenti misure emergenziali nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo, individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, indichi con un bollino rosso che devono essere attivate le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Bologna, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso.**

Divieto di Circolazione nella fascia orario 8.30-18.30, dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 715/2007\*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
- ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

## **ORDINA INOLTRE**

**L'esclusione dal divieto di circolazione disciplinato nei punti A, B e C per i seguenti veicoli**

- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030);

**L' esclusione del divieto di circolazione di cui al precedente punto A**

- autoveicoli dotati di sistema move-in secondo le disposizioni di cui alla specifica ordinanza sindacale per l'attuazione del sistema MOVE-IN sul territorio comunale nel rispetto della soglia chilometrica annuale

I seguenti itinerari stradali sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e C)

- tangenziale e raccordo tangenziale/Borgo Panigale (ramo verde):

- dagli svincoli 8 e 8 bis della tangenziale e dal casello "Fiera" dell' autostrada ai parcheggi di Via Michelino e Piazza Costituzione lungo il percorso via Michelino, viale Europa, viale della Fiera, viale A. Moro, via Stalingrado e P.zza Costituzione ;

- statale nr.64 (Ferrarese) dal confine del territorio comunale (Comune di Granarolo dell'Emilia) ai parcheggi di via Ferrarese attraverso Via Ferrarese (ritorno per Via Stalingrado);
- dall'uscita 7 della tangenziale ai parcheggi di Parco Nord e via Ferrarese;
- dallo svincolo autostradale di Bologna - Casalecchio e dalla Nuova Bazzanese S.P. n° 569 percorrendo l'Asse Sud Ovest e via Prati di Caprara fino al parcheggio "Prati di Caprara" e proseguendo per via dell'Ospedale fino a Largo Nigrisoli (ritorno tratto di Emilia Ponente fino ad Asse Sud-Ovest) ed inoltre ai parcheggi di seguito indicati: lungo il percorso Asse Sud-Ovest, Viale Gandhi per il parcheggio Certosa Nord, e lungo il percorso Asse Sud-Ovest via della Barca, via A. Costa per i parcheggi Ghisello, Antistadio e Pace;
- dall'Asse Sud Ovest percorrendo la rotonda Onorato Malaguti e via Simone dei Crocifissi fino a confine comunale (Comune Casalecchio di Reno);
- dallo svincolo autostradale di Bologna Borgo Panigale, dalla S.S. 9 Emilia Ovest, dalla S.P. 568 Persicetana (rotonda Roncarati) fino al parcheggio sito tra viale De Gasperi e Marco Emilio Lepido, ed in prosecuzione lungo viale de Gasperi, viale Togliatti, viale Gandhi fino al parcheggio Certosa Nord;
- dalla svincolo 11 bis della tangenziale, percorrendo via Lenin, e dalla svincolo 11, fino ai parcheggi posti in via Larga siti tra via Larga e via Scandellara (Centro Commerciale) e tra via Larga e via dell'Industria;
- dallo svincolo 5 della tangenziale fino a parcheggio Tanari lungo le vie Cristoforo Colombo, Marco Polo, Zanardi, Tanari,
- dallo svincolo 5 fino al parcheggio "Nuovo Parcheggio Stazione" (ex Carracci) lungo le vie Cristoforo Colombo, Marco Polo, Gagarin, Gobetti, Insolera, Tiarini, Svampa e ritorno da via Svampa, Tiarini, Gobetti, Gagarin, Marco Polo, Cristoforo Colombo ;
- dallo svincolo 5 fino al parcheggio "Bologna Centrale" (ex Salesiani) lungo le vie Cristoforo Colombo, Marco Polo, Gagarin, Gobetti, Fioravanti, De' Carracci, Matteotti e ritorno via Matteotti, Tiarini, Fioravanti, De' Carracci, Zanardi, Marco Polo e Cristoforo Colombo;
- dallo svincolo 5 fino ad ingresso "Kiss and Ride Stazione AV" lungo le vie Cristoforo Colombo, Marco Polo, Gagarin, Gobetti, Fioravanti, Tiarini, Svampa, sottopasso AV, via Serlio, via Stalingrado fino a svincolo 7 e lungo la Ferrarese fino a confine comunale;
- dagli svincoli 4 e 4 bis della tangenziale lungo la via Triumvirato con accesso all'Aeroporto Marconi e fino al confine del territorio comunale (Calderara di Reno);
- dallo svincolo 12 della tangenziale fino all' Ospedale Policlinico Bellaria percorrendo la rotonda Italia, viale Vighi, rotonda Decorati Valor Militare, viale Cavina, rotonda Verenin e via Altura e sempre dallo svincolo 12 della tangenziale fino al parcheggio del centro sportivo "Gianni Falchi" percorrendo rotonda Italia, viale Vighi, rotonda Decorati Valor Militare, viale Cavina, Rotonda Verenin, viale Lungosavena, via Alberto Mario fino a p.le Atleti Azzurri d'Italia e fino alla "Ponticella" (San Lazzaro di Savena).
- S.P. 65 (della Futa) da confine comunale (Comune di Pianoro) fino a parcheggio di via Ponchielli/Corelli percorrendo via Toscana, nuova tronco Lungosavena (variante Dazio), rotonda Mafalda di Savoia, via Corelli e via Ponchielli con possibilità di raggiungere il parcheggio "Gianni Falchi" con percorso rotonda Mafalda di Savoia, viale Escriv , rotonda Mezzini, fino a p.le Atleti Azzurri d'Italia e possibilit  di arrivare allo svincolo 12 della tangenziale proseguendo da rotonda Mezzini, viale Lungosavena, rotonda Verenin, viale Cavina, rotonda Decorati Valor Militare, viale

Vighi e rotonda Italia.

- via San Mamolo, piazza di Porta San Mamolo, Viale Panzacchi, piazza di porta Castiglione, via Castiglione, via Putti, piazzale Bacchelli, via Codivilla, via San Mamolo;

**Sono inoltre esclusi dai provvedimenti le seguenti aree, che pur interne al centro abitato, non sono al momento sufficientemente servite dal trasporto pubblico locale:**

- zona di via Cristoforo Colombo lungo la via Cristoforo Colombo da confine territorio comunale a svincolo tangenziale n. 5 (Lame),

- zona di via di Roveretolo e Benazza.

**I divieti alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano:**

- a. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
- b. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- c. veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
- d. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
- e. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f. veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- g. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- h. veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- i. veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- j. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
- k. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa

titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.

**Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:**

- a. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- b. veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

**CONFERMA LA VALIDITA'**

Dei provvedimenti di limitazione della circolazione e dell'accesso nella Zona Traffico Limitato così come disposto da Delibera di Giunta P.G. n. 169974/04, e successive modificazioni, e da Ordinanza P.G. n. 372126/2017, e successive modificazioni, e del provvedimento relativo alla circolazione nelle giornate di sabato e domenica.

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicati ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

**DISPONE**

Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore. La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

Si dispone inoltre che nei periodi di validità delle Misure Emergenziali Allerta Smog tutti i veicoli in sosta dovranno provvedere allo spegnimento del motore.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1989 e dal Codice della Strada.

**SOSPENDE**

Nel periodo di validità della presente ordinanza, ogni altra disposizione in contrasto con il presente atto.

## **DISPONE INOLTRE**

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati mediante la segnaletica stradale e anche attraverso gli organi di informazione per garantire la tempestiva divulgazione.

## **INFORMA CHE**

Avverso il presente provvedimento può essere presentato  
-ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio  
-ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale ,

**II DIRETTORE DI SETTORE**  
Documento firmato digitalmente Ing . Cleto  
Carlini